



GRECANICA

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

GAL Area Grecanica SCaRL - Gruppo Azione Locale Area Grecanica

Piazza Roma snc - 89033 Bova (RC); t. (39) 0965.762121 f. 0965.762121

Email: info@galareagrecanica.it | posta certificata galareagrecanica@legalmail.it

P.IVA 01500730807 Iscrizione REA RC-135939



ACCORDO DI PARTENARIATO

PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO (CLLD)

DELL'AREA GRECANICA

ACCORDO DI PARTENARIATO

PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO (CLLD)

DELL'AREA GRECANICA

PREMESSO CHE

1. La Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020 sostiene lo Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD - Leader) attraverso la realizzazione di Piani di Azione Locale promossi e gestiti da Partenariati Locali. Si inserisce come intervento di "Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" (CLLD) e si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (Strategia LEADER). La Misura 19 si articola nelle seguenti Sottomisure:
 - Sottomisura 19.1 - Supporto Preparatorio alla Definizione e Attuazione della Strategia Locale.
 - Sottomisura 19.2 - Sostegno all'Esecuzione delle Operazioni nell'Ambito della Strategia.
 - Sottomisura 19.3 - Preparazione e Attuazione Attività di Cooperazione dei GAL.
 - Sottomisura 19.4 - Costi di Gestione e Animazione.
2. Lo Sviluppo Locale Leader, ai sensi dell'artt. 32 - 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, che garantiscano:
 - **approccio dal basso:** definizione dei fabbisogni e costruzione di strategie e programmi che rispecchino il territorio di riferimento in base alla capacità di ascolto dei portatori di interesse;
 - **approccio integrato:** superamento di una logica settoriale degli interventi attraverso la proposta di progetti integrati intorno ad alcuni ambiti tematici scelti al fine di collegare il modello di sviluppo locale alla crescita del territorio anche da un punto di vista economico e sociale;
 - **innovazione:** si esplicita nella possibilità di introdurre elementi di innovazione nel governo dei processi e nel soddisfacimento dei fabbisogni locali;

- **approccio territoriale:** integrazione e collaborazione progettuale tra gli operatori locali e i portatori di interessi dei territori leader;
 - **sviluppo del capitale umano dei territori:** attraverso le strategie di sviluppo locale e le attività di cooperazione si contribuisce alla crescita delle capacità professionali ed umane locali delle aree rurali.
3. Lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo sostenuto dal FEASR (Sviluppo Locale Leader) è pertanto:
- concentrato su territori subregionali specifici;
 - gestito da Gruppi di Azione Locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
 - attuato attraverso Strategie Territoriali di Sviluppo Locale Integrate e Multisetoriali;
 - concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e di cooperazione.
4. Una Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:
- la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
 - un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
 - una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
 - una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
 - un Piano di Azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
 - una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del Gruppo di Azione Locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
 - il piano di finanziamento per la strategia.
5. L'ambito di azione dei Gruppi di Azione Locale può essere esteso alle modalità e agli strumenti ritenuti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale individuati nelle Strategie e nei Piani di Azione Locale, modalità e strumenti che dovranno rispettare le condizioni di ammissibilità di cui ai Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1303/2013 e dovranno contribuire agli obiettivi e alle priorità del FEASR fissati a titolo degli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) n.1305/2013 nonché, ove applicabili, rispettare le regole sugli aiuti di Stato.

6. Il PSR Calabria 2014-2020 concorre, tramite la Misura 19, all'attuazione della **Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)** prevista dall'Accordo di Partenariato 2014-2020. Il FEASR contribuisce alla implementazione della SNAI esclusivamente per i territori che saranno selezionati per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader e ricadenti nella classificazione "Periferici" ed "Ultra Periferici" adottata dalla SNAI a livello nazionale. Le azioni del FEASR nell'ambito della strategia "aree interne" sono definite in coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato sui fattori latenti di sviluppo di tali aree e sui temi catalizzatori, nel quadro degli ambiti tematici del PSR Calabria 2014-2020. Al fine di garantire l'integrazione tra la Strategia di Sviluppo Locale Leader e la Strategia Nazionale per le Aree interne è stata prevista nella Misura 19 una riserva non superiore allo 0,5% della dotazione complessiva del PSR Calabria 2014-2020, da destinare alle Strategie di Sviluppo Locale Leader e ai relativi Piani di Azione Locale approvati dalla Regione Calabria.
7. La Regione Calabria, con Decreto n. 856 del 29 giugno 2016, ha pubblicato l'Avviso Pubblico per la selezione dei Piani di Azione Locale da finanziare nell'ambito della Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020. I Piani devono essere presentati entro il 16 settembre 2016 dai Gruppi di Azione Locali.
8. Ai fini dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo, il territorio della Regione Calabria è stato suddiviso in 13 Aree Territoriali e tra questi l'Area Grecanica.
9. Il territorio dell'Area Grecanica (Area Eleggibile N. 13) che ha 51.883 abitanti, comprende i seguenti comuni: Africo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Staiti, San Lorenzo.
10. I Comuni dell'Area Grecanica (Area Eleggibile N. 13) che sono classificati come "P- Periferici" ed "UP-Ultra Periferici" dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) sono: Bagaladi (P), Bova (UP), Bruzzano Zeffirio (P), Cardeto (P), Ferruzzano (P), Montebello Ionico (P), Palizzi (P), Roccaforte del Greco (UP), Roghudi (UP), Staiti (P), San Lorenzo (P).
11. La Regione Calabria ha destinato, per la realizzazione del Piano di Azione Locale dell'Area Grecanica (Area Eleggibile N. 13 nell'ambito della Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020, l'importo di € 3.486.473,24.
12. La Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo per l'Area Grecanica deve essere elaborata, condivisa e attuata in conformità a quanto richiesto dalla Commissione Europea e definita nei Regolamenti Comunitari e nella Guida per lo Sviluppo Locale Partecipativo (Allegato A al presente Accordo di Partenariato).
13. L'Avviso Pubblico della Regione Calabria prevede, ove ritenuto opportuno, la costituzione di Partenariati Pubblico-Privati per lo Sviluppo Locale Partecipativo più ampi di quelli costituiti dall'attuale base sociale dei Gruppi di Azione Locale.
14. Il GAL Area Grecanica, Gruppo di Azione Locale dell'Area Grecanica, ritiene, anche sulla base di quanto previsto dagli Orientamenti della Commissione Europea in materia di Sviluppo Locale Partecipativo, che sia indispensabile costituire per il territorio dell'Area Grecanica un Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo che sia molto più ampio e rappresentativo dell'attuale base sociale del GAL Area Grecanica.

15. La costituzione del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica permette di superare rapidamente ed efficacemente molti degli attuali limiti del Gruppo di Azione Locale Area Grecanica, primo fra tutti l'assenza nella base sociale di alcuni importanti soggetti rappresentativi degli interessi della comunità.
16. Il GAL Area Grecanica, per la propria forma giuridica, è vincolato alle norme del diritto societario, norme che non sempre garantiscono il principio della partecipazione aperta richiesta dalla Commissione Europea per le Strategie di Sviluppo Locale Partecipativo.
17. Il GAL Area Grecanica ha pubblicato in data 22 luglio 2016 un Avviso Pubblico per costituire, secondo modalità aperte e trasparenti, il Partenariato Pubblico - Privato per la definizione e l'attuazione della Strategia e del Piano di Azione Locale 2014-2020.
18. Il GAL Area Grecanica ha promosso e realizzato numerosi incontri tematici e territoriali di partenariato per coinvolgere i Soggetti Istituzionali, Economici e Sociali attivi sul territorio nella elaborazione partecipata e condivisa della Strategia e del Piano di Sviluppo Locale dell'Area Grecanica per il periodo di programmazione 2014 - 2020.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E VERIFICATO

1. Il Comune di ... in persona del Sindaco, giusta delibera della Giunta Comunale n. ... del ;
2. Il Comune di ... in persona del Sindaco, giusta delibera della Giunta Comunale n. ... del ;
3. Il Comune di ... in persona del Sindaco, giusta delibera della Giunta Comunale n. ... del ;
4. Il Comune di ... in persona del Sindaco, giusta delibera della Giunta Comunale n. ... del ;
5. L'Associazione, in persona del Rappresentante Legale ... giusta delibera dell'Organo Amministrativo n. del
6. L'Associazione, in persona del Rappresentante Legale ... giusta delibera dell'Organo Amministrativo n. del
7. L'Associazione, in persona del Rappresentante Legale ... giusta delibera dell'Organo Amministrativo n. del
8. L'Associazione, in persona del Rappresentante Legale ... giusta delibera dell'Organo Amministrativo n. del
9. L'Azienda, in persona del Rappresentante Legale ... giusta delibera dell'Organo Amministrativo n. del
10. L'Azienda, in persona del Rappresentante Legale ... giusta delibera dell'Organo Amministrativo n. del
11. L'Azienda, in persona del Rappresentante Legale ... giusta delibera dell'Organo Amministrativo n. del

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO (CLLD) DELL'AREA GRECANICA

ARTICOLO 1 - RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

1. Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del presente atto.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il presente Accordo di Partenariato è finalizzato alla costituzione ed al funzionamento del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica nel rispetto del principio di pari dignità tra tutti i Partner. L'agire in partenariato chiama in causa la sfera dei comportamenti e dei modi di prendere le decisioni, richiedendo un approccio orientato a generare attitudini di apertura, fiducia e cooperazione da parte di tutti coloro che partecipano. In questo quadro si riconosce alla componente pubblica del Partenariato il ruolo di garante del processo, di catalizzatore e di facilitatore della dinamica partenariale.
2. Il Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica ha i seguenti compiti:
 - definizione della Strategia e del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica;
 - monitoraggio, controllo e verifica dell'attuazione della Strategia e del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica;
 - valutazione partecipata dei relativi risultati della Strategia e del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica;
 - definizione e condivisione, sulla base dei Regolamenti e della Guida allo Sviluppo Locale Partecipativo della Commissione Europea:
 - della composizione del Partenariato e delle funzioni che dovrà assolvere;
 - delle modalità operative di lavoro che dovrà adottare per garantire la partecipazione attiva di tutte le componenti della Comunità locale (istituzionali, economiche, sociali);
 - delle modalità per garantire il rispetto delle regole di trasparenza, corretta gestione delle risorse pubbliche, il controllo dei potenziali conflitti di interesse, etc.;
 - delle modalità di integrazione e di coordinamento delle funzioni e dei compiti del Partenariato Pubblico-Privato e del GAL Area Grecanica in tutte le fasi di definizione, attuazione, controllo e valutazione della Strategia e del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo;
 - delle modalità operative per garantire l'ampliamento della base sociale del GAL Area Grecanica, nel rispetto degli indirizzi dei Regolamenti comunitari e delle norme societarie, ai Soggetti del Partenariato Pubblico-Privato che ne facciano richiesta.

3. Le tipologie di Soggetti che possono fare parte del Partenariato Pubblico-Privato sono le seguenti:
 - Enti Pubblici (Comuni e Associazioni di Comuni, Enti Pubblici Territoriali, Università, Scuole, Camera di Commercio, Ente Parco dell'Aspromonte, etc.);
 - Associazioni di Imprese, Associazioni di Categoria e Professionali, Sindacati, etc.;
 - Imprese e Istituti di Credito (incluse le Fondazioni Bancarie);
 - Associazioni di Cittadini (Culturali, Ambientalistiche, Sociali, etc.).
4. I Soggetti sottoscrittori il presente Accordo di Partenariato considerano centrale il territorio con le sue risorse per le politiche di sviluppo e individuano nella concentrazione e nell'integrazione degli interventi i principi da seguire nella programmazione per sostenere con efficacia i processi di coesione interna e la competitività dei sistemi locali;
5. I Soggetti sottoscrittori il presente Accordo di Partenariato individuano nei Progetti Integrati lo strumento operativo di attuazione della Strategia e del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Greca. I Progetti Integrati da attuare in numero limitato, collegati e convergenti in termini di obiettivi, devono essere finalizzati a:
 - consolidare specifiche opportunità di sviluppo o risolvere particolari criticità e problematiche in determinate/i:
 - aree e sistemi territoriali;
 - prodotti, filiere, settori e sistemi;
 - percorsi e processi di sviluppo;
 - assicurare la concentrazione ed integrazione tra interventi e risorse finanziarie;
 - favorire l'interazione tra soggetti pubblici e privati.
6. I Soggetti sottoscrittori il Presente Accordo di Partenariato, attraverso la definizione e l'attuazione dei Progetti Integrati, intendono:
 - conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di creazione di reddito e di nuova occupazione, dagli investimenti, soprattutto materiali, sino ad oggi realizzati attraverso i differenti strumenti di finanziamento;
 - finalizzare strategicamente le future risorse regionali, nazionali e comunitarie da programmare nel territorio di riferimento;
 - sperimentare una metodologia di programmazione territoriale e di progettazione integrata da utilizzare come modello di riferimento per le politiche di sviluppo locale;
 - mettere a punto una progettualità condivisa di valenza strategica da realizzare anche attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che saranno disponibili nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020;

7. I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Partenariato condividono la necessità di una maggiore cooperazione strategica e operativa tra le Istituzioni che, a diverso titolo, hanno compiti e funzioni di programmazione e pianificazione territoriale e si impegnano a sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli attori dello sviluppo locale.
8. I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Partenariato condividono la necessità di costruire un *Quadro di Riferimento Strategico* per gli interventi territoriali di sviluppo e di identificare idee-forza intorno alle quali integrarli e finalizzarli, attivando i saperi e le risorse locali.
9. I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Partenariato condividono la necessità di sostenere un intenso processo di partecipazione, al livello territoriale pertinente (regionale, area vasta, locale), perché si formi una coalizione di attori istituzionali e sociali che condividono linee strategiche e proposte progettuali coerenti.
10. I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Partenariato intendono attivare sul territorio specifici Laboratori Tematici e Territoriali di Progettazione Partecipata, che forniranno gli indirizzi strategici per l'elaborazione e la proposta di nuovi ambiti progettuali e di veri e propri progetti integrati in grado di innalzare la qualità degli investimenti per lo sviluppo. I Laboratori di Progettazione Partecipata accompagneranno l'intero ciclo di vita di una politica, di un programma o di un progetto, in cui ciascun partner sarà chiamato ad investire risorse proprie (finanziarie, organizzative, conoscitive, professionali, di reputazione).
11. Il presente Accordo di Partenariato definisce le modalità di cooperazione tra i Soggetti sottoscrittori e determina le loro responsabilità per la definizione e l'attuazione della Strategia e del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Greca.
12. Il presente Accordo di Partenariato impegna collegialmente i Soggetti sottoscrittori a definire e attuare la Strategia e il Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Greca in coerenza con quanto previsto dalla Commissione Europea in materia di Sviluppo Locale Partecipativo, riportato sinteticamente nel successivo art. 3.

ARTICOLO 3 - SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO (CLLD)

1. L'espressione Sviluppo Locale Partecipativo è utilizzata dalla Commissione Europea per descrivere un approccio che rovescia radicalmente la tradizionale politica di sviluppo di tipo "top-down" (dall'alto verso il basso). Con il CLLD è la popolazione locale a prendere in mano le redini della situazione e a formare un Partenariato Locale che elabora e attua una strategia di sviluppo integrato. La strategia è concepita in modo da svilupparsi sulla base dei punti di forza sociali, ambientali ed economici, ossia sul patrimonio della comunità, piuttosto che limitarsi a compensarne i problemi. Rispetto ad altri approcci locali classici, coloro che in passato erano i "beneficiari" passivi di una politica diventano partner attivi e artefici del proprio sviluppo. Il coinvolgimento dei cittadini nella "coproduzione" di una politica di sviluppo produce una serie di benefici importanti:

- attraverso un processo di *empowerment* coloro che erano considerati l'essenza del problema contribuiscono alla soluzione; la loro esperienza diretta, insieme alle opinioni degli altri soggetti interessati, può servire per adattare in maniera più precisa le politiche alle esigenze e alle opportunità reali;
- la capacità di agire e assumere iniziative concrete aumenta grazie alla partecipazione al processo;
- questo a sua volta determina un senso di identità locale e orgoglio, e una sensazione di titolarità e responsabilità delle attività;
- la possibilità di partecipare da pari a pari insieme ad altri partner rinsalda i rapporti e la fiducia tra cittadini, imprese private, istituzioni pubbliche e gruppi di interesse settoriali.

Questi risultati intangibili di natura umana e sociale gettano le basi per ottenere esiti materiali più concreti. Attualmente tutte le istituzioni pubbliche in Europa devono trovare con urgenza un sistema per favorire la fiducia e il coinvolgimento della popolazione locale.

2. Le comunità locali hanno diversi livelli di capacità, storie di collaborazione e/o conflitti e culture istituzionali assai diverse. Per questo motivo, l'esperienza ha dimostrato che è vitale elaborare il Partenariato in modo che rispecchi la realtà del contesto locale. In genere viene costituita un'entità giuridica che riunisce partner locali e che può assumere forme diverse, a seconda del contesto (benché solitamente si tratti di associazioni senza fini di lucro). Indipendentemente dalla forma giuridica adottata, l'entità deve essere ampiamente rappresentativa dei soggetti interessati a livello locale coinvolti nella strategia, deve essere aperta, trasparente e responsabile, sia nei confronti della popolazione locale che dei propri fondatori. Il preciso equilibrio tra i partner coinvolti e il loro potere nel processo decisionale dipendono dalle circostanze locali ma, come si è detto in precedenza, una caratteristica essenziale del CLLD è che i partenariati non devono essere dominati da un unico gruppo di interesse pubblico o privato.
3. Il termine partecipazione è stato utilizzato per descrivere processi che variano dalla mera manipolazione a semplici campagne informative, da un esercizio di consultazione formale al partenariato e al totale controllo da parte dei cittadini. La Banca Mondiale descrive come i suoi programmi di sviluppo gestiti dalle comunità locali si siano evoluti, passando da un modello basato sulla consultazione della comunità a uno basato sulla partecipazione della comunità, e infine all'attuale modello basato sull'*empowerment* della comunità. Dalla formulazione che la Commissione Europea ha deciso di usare - sviluppo locale di tipo partecipativo (*community-led local development*, in inglese) - risulta evidente che si fa riferimento ai più alti livelli di partecipazione della comunità piuttosto che a un processo unilaterale di informazione o consultazione. I soggetti interessati a livello locale dovrebbero essere coinvolti dal primo giorno dell'elaborazione della strategia fino alla fine del processo di attuazione.
4. La strategia e i progetti che ne derivano devono essere emanati dalla comunità. Ne consegue che la partecipazione non deve essere soltanto un'aggiunta, da inserire all'inizio della strategia per giustificare il finanziamento. Consulenti, università e altri esperti esterni possono contribuire a una visione più ampia e collaborare all'analisi dei dati e alla redazione della strategia, ma occorrono le prove di un vero dialogo con e tra i cittadini locali in ciascuna delle fasi principali dell'elaborazione della strategia:

- nell'individuazione dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
 - nella traduzione dei suddetti elementi nelle principali esigenze di sviluppo e nelle potenzialità;
 - nella scelta degli obiettivi principali, degli obiettivi specifici, dei risultati auspicati e della priorità ad essi assegnata;
 - nella selezione dei tipi di azioni che possono produrre tali risultati;
 - nell'esecuzione del bilancio.
5. Esistono un gran numero di tecniche partecipative, come l'analisi dei soggetti interessati, l'uso degli "alberi dei problemi" e la costruzione di scenari, che possono servire ai partenariati per individuare le questioni che più stanno a cuore ai cittadini sul campo e mobilitare le idee e le energie delle iniziative adottate a livello di base. Il documento di strategia deve fornire le prove per dimostrare di essere il risultato di questo tipo di processo.
6. I partenariati locali devono dimostrare di essere dotati di procedure chiare e di personale sufficientemente esperto e qualificato a garanzia di un'efficace gestione della strategia. Ciò ovviamente comprende le questioni amministrative e finanziarie. Tuttavia, se la strategia prevede attività con gruppi non organizzati o difficili da raggiungere, essa comporta altresì la necessità di persone competenti in materia di *outreach*, promozione, sviluppo di progetti e di comunità.
7. I partenariati devono anche dimostrare di disporre di procedure trasparenti e responsabili per il processo decisionale e la selezione dei progetti. Per esempio, il voto su tutte le decisioni deve essere documentato e devono essere previste procedure per evitare il conflitto di interessi.

Una novità del Regolamento è la norma che prevede la descrizione "delle modalità di sorveglianza e delle modalità specifiche di valutazione". Sia le modalità di valutazione che quelle di sorveglianza sono necessarie per soddisfare le esigenze dell'Autorità di Gestione. Non devono però essere considerate un mero obbligo formale per giustificare la spesa e devono essere elaborate in modo da fornire informazioni utili alla gestione del partenariato locale. Mediante l'integrazione nella strategia di regolari procedure di sorveglianza e valutazione periodica, il partenariato ottiene un utile strumento per capire che cosa funziona e che cosa non funziona, e per adeguare la strategia al mutare delle circostanze. La combinazione di "target chiaramente misurabili per le realizzazioni e i risultati" e di "modalità specifiche di valutazione" consente ai partenariati locali di sviluppare strategie assai più concrete e realistiche, che sono anche più solide e flessibili.

8. L'articolo 34 del Regolamento (UE) N.1303/2013 descrive i compiti dei **Gruppi di Azione Locale**, quali enunciati di seguito:
1. I **gruppi di azione locale** elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
3. I **gruppi di azione locale** hanno i seguenti compiti:
- rafforzare la capacità* dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
 - elaborare una *procedura di selezione* trasparente e non discriminatoria e **criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi** e che garantiscano che *almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche* e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
 - garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo* nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
 - preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte* o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
 - ricevere e valutare le domande di sostegno*;
 - selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione*;
 - verificare l'attuazione* della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e *condurre attività di valutazione specifiche* legate a tale strategia.
9. Uno dei messaggi più forti scaturiti dall'esperienza pregressa è che i partenariati CLLD non devono essere considerati l'ultimo anello locale di una lunga catena per l'attuazione di politiche decise altrove. Non si tratta di sportelli unici locali che organizzano gli inviti e raccolgono le domande di sovvenzioni standard o di programmi di formazione. Il valore reale del partenariato deriva dalla sua capacità di riunire la popolazione locale per stimolare idee e produrre congiuntamente progetti che altrimenti non avrebbero potuto essere realizzati, o la cui realizzazione sarebbe stata assai più difficile.
10. Le comunità locali tuttavia differiscono per esperienza, livello di organizzazione, "capitale umano e sociale" e per il livello di sostegno che ricevono già da altri organismi. Uno dei primi e più importanti compiti dei partenariati locali quindi sta nel valutare le esigenze di sviluppo di capacità della comunità e di integrarle nella strategia. Lo sviluppo di capacità può assumere la forma di:
- sessioni informative e attività di *outreach* nella comunità;
 - sostegno per favorire l'aggregazione e l'organizzazione della comunità;
 - consulenza individuale o collettiva e sostegno allo sviluppo dei progetti;
 - formazione.

È essenziale che il partenariato disponga di personale interno sufficientemente qualificato per svolgere queste funzioni, oppure che esso possa avvalersi di collaboratori esterni provvisti di tali qualifiche. Il sostegno preparatorio può essere utilizzato per finanziare questo tipo di sviluppo di capacità durante il varo dei programmi. Se non vengono rese disponibili risorse finanziarie e umane per lo sviluppo di capacità è molto probabile che la strategia subisca un "dirottamento" ad opera degli attori più forti e potenti della comunità, a scapito di altri soggetti interessati e della comunità nel suo complesso.

11. *Che cosa intende la Commissione con "elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi"? (articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento).*

Questo articolo è stato introdotto in parte sulla base della relazione dei Corti dei Conti su LEADER secondo la quale in alcuni casi i partner con un interesse diretto ai progetti avevano partecipato alle decisioni sulla loro approvazione. Il controllo del processo decisionale da parte delle élite locali o degli interessi o settori dominanti costituisce un rischio reale per tutti i progetti su base locale. Allo stesso tempo però questo pone un dilemma per i partenariati locali, giacché i membri più attivi e dinamici della comunità spesso sono anche quelli con il maggior numero di idee e risorse per i progetti e la loro esclusione può privare il partenariato di energia e leadership.

La norma generale è quindi che tutti i partner debbano dichiarare il proprio interesse per i progetti e non debbano partecipare a decisioni che li riguardano direttamente. I GAL devono descrivere le procedure utilizzate per evitare i conflitti di interessi in modo coerente con il regolamento finanziario. Le procedure di selezione dei progetti devono essere trasparenti e non discriminatorie e devono stabilire il processo decisionale e i criteri decisionali da adottare. Occorre identificare chiaramente la sequenza degli eventi e le persone coinvolte in ciascuna fase e garantire un'adeguata separazione delle responsabilità tra i diversi elementi del processo. È altresì necessario stabilire modalità di ricorso chiare e semplici. Per rappresentare chiaramente queste fasi è utile ricorrere a un diagramma di flusso. È necessario inoltre tenere un registro degli interessi dei membri dell'organo decisionale del GAL, per documentare qualsiasi collegamento esistente tra i membri del comitato di selezione e qualsiasi progetto o richiedente.

Ai GAL è concesso di finanziare i propri progetti, se il partenariato stesso è il promotore del progetto, ma deve esserci una procedura chiara e trasparente a dimostrazione del fatto che questi progetti contribuiscono alla strategia di sviluppo locale e godono del sostegno generale della comunità.

Sulla base di questo tipo di principi i partenariati possono garantire una duplice responsabilità: una esterna nei confronti dei revisori, delle AG e degli organismi pagatori, e una interna nei confronti della comunità locale.

12. *Che cosa intende la Commissione con "garantiscono che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche"? (articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento).*

Questa disposizione ha lo scopo di rafforzare l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del CPR, che recita: "a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto". La norma del 49% è ormai da tempo un principio fondamentale della metodologia LEADER e intende garantire che i partenariati siano quello che dicono di essere, ossia dei veri partenariati, nei quali ciascun membro abbia la possibilità di influire sulle decisioni, e non mere appendici di strutture e organizzazioni esistenti.

In passato alcuni comuni e autorità pubbliche sono stati molto diffidenti nei confronti di LEADER poiché questa norma poteva minare il ruolo del settore pubblico e dei rappresentanti eletti. In realtà però la situazione è diametralmente opposta. Solitamente il settore pubblico è legittimato se dimostra di poter lavorare in un autentico partenariato con la popolazione locale e le procedure per il CLLD prevedono un sistema di pesi e contrappesi che, se adeguatamente applicato, garantisce la responsabilità pubblica.

La Commissione ritiene che l'intero settore pubblico, e i comuni in particolare, siano componenti essenziali dell'approccio del CLLD. C'è il rischio però che le istituzioni pubbliche possano gravemente annacquare e perfino minare i principi del CLLD ispirati a un'impostazione "bottom-up" nei seguenti casi:

- se le autorità di gestione o gli organismi pagatori utilizzano le verifiche dell'ammissibilità per valutare l'opportunità o la qualità dei progetti invece che la semplice legittimità e ammissibilità;
- se i cofinanziatori pubblici (spesso responsabili di una modesta minoranza dei finanziamenti dei progetti) utilizzano la loro influenza per prendere la decisione finale sui progetti;
- se alcune funzioni amministrative e finanziarie sono delegate a un organismo pubblico locale responsabile (indipendentemente dal fatto che esso sia formalmente riconosciuto quale organismo intermedio), che successivamente utilizza queste funzioni per esercitare un'indebita influenza sulla selezione dei progetti effettuata dal resto del partenariato;
- se i partiti politici dominanti sfruttano la propria presenza in altre organizzazioni della comunità per formare una maggioranza di blocco con il settore pubblico.

La Commissione vuole aiutare i partenariati locali a evitare tutti questi trabocchetti. La norma del 50% è solo un passo in questa direzione. Se questo quorum non è rispettato, la decisione adottata non è valida.

ARTICOLO 4 - AREE TEMATICHE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVA DELL'AREA GRECANICA

1. Le Aree Tematiche della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (SLLD) dell'Area Grecanica sono quelle previste nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e l'Unione Europea e riportate di seguito:
 - AT1 - Sviluppo e innovazione delle filiere agroalimentari locali e dei sistemi produttivi artigianali e manifatturieri locali.

- AT2 - Turismo Sostenibile.
 - AT3 - Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio.
 - AT4 - Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale).
 - AT5 - Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali.
 - AT6 - Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia).
 - AT7 - Accesso ai servizi pubblici essenziali.
 - AT8 - Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali.
 - AT9 - Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale.
 - AT10 - Reti e comunità intelligenti.
2. La Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell'Area Greca, per l'attuazione della Misura 19 del PSR Calabria 2014- 2020 (Approccio Leader), in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e l'Unione Europea, si concentrerà su tre ambiti tematici, individuati tra quelli di cui al precedente comma 1. La scelta sarà effettuata dal Partenariato Pubblico-Privato in coerenza con le analisi, le priorità e le strategie condivise per il territorio, nonché sulla base delle competenze e delle esperienze maturate dai soggetti facenti parte del Partenariato Pubblico-Privato, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione delle azioni.
 3. La Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell'Area Greca sarà ulteriormente implementata nell'ambito dei Piani di Azione per:
 - la Strategia Nazionale per le Aree Interne;
 - la Strategia Regionale per le Aree Interne.
 4. La Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) dell'Area Greca sarà implementata anche attraverso la partecipazione ad altri Programmi Regionali, Nazionali ed Europei.

ARTICOLO 5 - IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LO SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO DELL'AREA GRECA

1. I Soggetti del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Greca si impegnano a partecipare attivamente:
 - alla fase di elaborazione e condivisione con la comunità locale della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Greca (e del relativo Piano di Azione Locale);
 - a partecipare attivamente alla fase di realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Greca e del relativo Piano di Azione Locale 2014 - 2020.

2. Gli Enti Pubblici contribuiranno alla realizzazione di quanto previsto nel precedente comma 1) favorendo, con autonome iniziative, la mobilitazione dei diversi livelli di Amministrazione, il loro attivo e fattivo coinvolgimento, l'avanzamento di nuovi sistemi di relazioni istituzionali attraverso la crescita dell'associazionismo e della cooperazione interamministrativa e progettuale.
3. Le Parti Economiche e Sociali contribuiranno alla realizzazione di quanto previsto nel precedente comma 1) adoperandosi affinché gli interessi da esse rappresentate possano essere esplicitati, in un quadro di trasparenza, di apertura e di pluralità, trovando nelle Amministrazioni Locali dei Partner orientati a facilitare, accelerare, semplificare i processi affinché le decisioni di investimento siano accompagnate da una sempre maggiore qualità dei contesti territoriali.
4. Le altre espressioni della Società Civile che rappresentano interessi diffusi (Associazioni, Organismi No-Profit, etc.) contribuiranno alla realizzazione di quanto previsto nel precedente comma 1) impegnandosi a favorire la partecipazione di nuovi attori, andando oltre la cerchia degli interessi più organizzati, in modo da alimentare processi inclusivi e di ampia partecipazione alla definizione e attuazione delle politiche di sviluppo.
5. Le Risorse Professionali dotate di adeguate competenze tecniche e amministrative, siano esse di carattere istituzionale o selezionate sul mercato, saranno anch'esse chiamate ad agire dall'interno dei processi di "programmazione e progettazione partecipata", non per sostituirsi agli attori locali ma per rafforzarne la capacità e per accompagnarne lo sforzo mettendo a disposizione conoscenze e competenze, esperienze e soluzioni operative. Apporti tecnici rilevanti sono attesi da parte delle strutture che hanno accumulato specifiche competenze nel campo delle politiche di sviluppo (Agenzie di Sviluppo, Enti Strumentali e di Promozione, Camera di Commercio, Università, Istituti di credito, etc.).
6. I Soggetti del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica si impegnano a rispettare i principi di responsabilità riportati nei seguenti dodici punti che costituiscono la **Carta del Partenariato dell'Area Grecanica**:

a) Formazione di partenariati rappresentativi, pluralisti, competenti, fortemente operativi ed equilibrati nella rappresentanza dei diversi attori.

Le caratteristiche che qualificano tale impegno sono contrassegnate dai criteri di rappresentatività degli interessi organizzati e diffusi; dall'apertura a nuovi portatori di interessi; dalla competenza tecnica richiesta a ciascun partner; dall'orientamento al fare e a produrre risultati su cui misurare la propria responsabilità.

b) Costruzione e rafforzamento del capitale sociale per generare fiducia nell'impegno congiunto e nello sviluppo delle istituzioni.

Il capitale sociale costituisce un ingrediente essenziale nelle dinamiche di sviluppo locale, in quanto determina il clima positivo necessario perché gli attori apprendano a decidere e agire insieme. Il partenariato, creando occasioni di scambio e di confronto tra i diversi attori della comunità locale accrescerà il capitale sociale riducendo la sfiducia e l'individualismo che molti ostacoli hanno posto alla crescita del territorio dell'Area Grecanica.

c) Promozione della concertazione quale strumento di negoziazione di obiettivi di sviluppo sostenibile, integrato e durevole.

Attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le componenti pubbliche e private, delle categorie socio-economiche e dell'associazionismo operanti sul territorio, il Partenariato apporterà il proprio contributo alla individuazione e realizzazione di azioni mirate al miglioramento delle condizioni di vita e di fruibilità del territorio in una prospettiva di sviluppo sostenibile e durevole. Il Partenariato stimolerà l'evoluzione della cultura socio-economica e imprenditoriale nella direzione della sostenibilità ambientale, culturale ed economica per incoraggiare una forte acquisizione dell'identità di territorio e la consapevolezza delle opportunità di sviluppo in una logica di innovazione nel rispetto dell'identità territoriale.

d) Apertura del partenariato a più ampi processi di partecipazione che coinvolgano le collettività locali e diano voce a tutte le componenti vitali della società.

Non sempre il partenariato costituisce un'apertura verso più ampi processi partecipativi. Interessi egoistici e di gruppi elitari possono, al contrario, rappresentare una barriera a liberare nuove risorse, capacità e competenze che solo attraverso processi inclusivi possono rivelarsi. Per contribuire a questa prospettiva il Partenariato è chiamato a ricercare e attuare le forme che assicurano più partecipazione delle collettività locali.

e) Sviluppo di partenariati tematici, territoriali e di progetto in cui tutti i partner sono coinvolti e attivi e assumono a responsabilità formalmente assunte, di cui danno conto nell'ambito delle intese conseguite e delle istanze preposte.

Si costruirà una nuova pratica che accompagni l'intero ciclo di vita di una politica, di un programma o di un progetto, in cui ciascun partner sarà chiamato ad investire risorse proprie (finanziarie, organizzative, conoscitive, professionali, di reputazione), sul cui utilizzo e risultati si costruirà un sistema condiviso di controllo e verifica continua.

f) Ricerca e conseguimento congiunto di obiettivi, azioni e linee d'intervento per rafforzare la "coesione territoriale" e, allo stesso tempo, la capacità competitiva dei territori e della regione.

Su questo punto l'attenzione è posta sulla difficile seppure possibile compatibilità tra obiettivi di coesione interna e di sviluppo di capacità competitiva dei territori a maggiore potenziale di sviluppo. Gli attori locali e regionali adotteranno tutti gli strumenti e le strategie per favorire la coesione tra aree territoriali e settori della popolazione deboli e aree e settori forti: in particolare sarà favorita la coesione tra aree costiere e zone interne dell'Area Greca e tra Area Greca e Città di Reggio Calabria. Uguale attenzione sarà posta a creare le condizioni per un definitivo decollo di aree territoriali e settori in grado di competere sui mercati globali.

g) Stimolo alla diffusione di una progettualità innovativa in grado di favorire l'inclusione sociale.

Il Partenariato promuoverà la nascita e lo sviluppo di strutture e servizi in grado di favorire l'integrazione delle fasce deboli nel tessuto sociale ed economico del territorio. In particolare:

- Stimolerà e sosterrà investimenti in termini di risorse umane e finanziarie nella definizione di strategie atte a garantire la sostenibilità sociale dello sviluppo del territorio.
- Valorizzerà e sosterrà le responsabilità familiari, le pari opportunità e promuoverà una visione positiva delle persone anziane, rafforzerà i diritti dei minori, potenzierà gli interventi a contrasto della povertà.
- Sosterrà e valorizzerà le politiche finalizzate a migliorare la sicurezza dell'ambiente sociale anche con azioni orientate alla diffusione di una cultura di legalità e di rispetto delle diversità di ciascun individuo.

h) Condivisione di strumenti informativi, di monitoraggio e di valutazione dei programmi e dei progetti di sviluppo.

Tali strumenti costituiranno l'infrastruttura conoscitiva di base del Partenariato, poiché consentiranno di prendere decisioni sulla base di conoscenze condivise, di verificare l'avanzamento delle realizzazioni e della loro coerenza rispetto agli obiettivi, di valutare gli effetti e gli impatti anche al fine di migliorare la programmazione e la progettazione. Il Partenariato si impegna a partecipare attivamente alla costruzione e all'aggiornamento del Sistema Informativo (Grekopedia - Civic Digital Library dell'Area Grecanica) per la condivisione di informazioni a supporto della progettazione, del monitoraggio e della valutazione delle azioni di sviluppo locale.

i) Condivisione del processo, del metodo e dei criteri per l'identificazione, la presentazione e la selezione delle proposte progettuali.

La qualità dei progetti non è data solo dalla qualità tecnica delle proposte ma dalla loro fattibilità e sostenibilità (economica, sociale, territoriale, ambientale e di genere). Per questo è decisivo che il processo attraverso cui si definiscono e approvano sia costruito in maniera trasparente e con il consenso delle parti interessate. Il Partenariato adotterà la conduzione di analisi ragionate del territorio nelle fasi di programmazione concertata di interventi di sviluppo locale. Favorirà il raccordo tra progettualità locale e programmazione regionale e comunitaria.

j) Sistema democratico di presa e verifica delle decisioni, procedure e metodi di comunicazione interna e strumenti di comunicazione esterna.

Tale sistema rappresenta una parte del processo di assoluta rilevanza per rendere trasparenti i percorsi, mediare gli interessi, ridurre le asimmetrie informative, accrescere la fiducia reciproca. Il Partenariato favorirà le azioni di informazione, sensibilizzazione e di approfondimento sulle politiche di sviluppo locale sostenibile attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che operano all'interno del territorio.

k) Coinvolgimento attivo dei beneficiari in tutto il ciclo di vita del progetto, compresa la fase della valutazione.

Coinvolgere attivamente i destinatari degli interventi, siano essi singoli o collettività, costituisce un obiettivo che accresce la qualità dei processi di sviluppo locale. Obiettivo è assicurare che tale coinvolgimento non si esaurisca nella fase della progettazione ma si mantenga in tutte le fasi, a garanzia che non si operino distorsioni rispetto alle finalità condivise.

l) Sostegno tecnico ed assistenza ai partenariati per assicurarne il corretto sviluppo anche attraverso opportune modalità premiali.

La institutional e capacity building sono obiettivi su cui occorre investire. L'attenzione su questo punto è concentrata sulle forme e modalità del sostegno necessario. La qualità di tale sostegno sempre più dovrà essere dimostrata sulla base dei risultati di internalizzazione di competenze nelle Amministrazioni Locali nelle istanze istituzionali.

ARTICOLO 6 - COMPOSIZIONE E ORGANI DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LO SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO DELL'AREA GRECANICA

1. Gli Organi del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica sono:
 - L'Assemblea del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica, costituita dai rappresentanti legali, o da loro delegati, di tutti i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Partenariato.
 - Il Comitato di Coordinamento del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica, che coincide con l'Organo Amministrativo del GAL Area Grecanica.

ARTICOLO 7 - FUNZIONAMENTO E DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LO SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO DELL'AREA GRECANICA

1. L'Assemblea del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica è convocata dal Presidente del GAL Area Grecanica. Le convocazioni sono effettuate attraverso
 - la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione sul Sito del GAL Area Grecanica (www.galareaegrecanica.it);
 - l'invio della convocazione per posta elettronica.
2. Le convocazioni dell'Assemblea del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica devono contenere il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno da trattare. Le convocazioni devono essere trasmesse almeno sette giorni prima della convocazione o almeno tre giorni prima nei casi di motivata urgenza.

3. Ciascun componente può delegare la partecipazione all'Assemblea del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare e deve essere consegnata al Segretario all'inizio della riunione. Le deleghe ed i verbali delle sedute dell'Assemblea devono essere conservati a cura del GAL Area Grecanica.
4. Il Presidente del GAL Area Grecanica attesta la regolarità della costituzione dell'Assemblea del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica.
5. L'Assemblea del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei Sottoscrittori dell'Accordo di Partenariato. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Sottoscrittori dell'Accordo di Partenariato presenti.
6. La documentazione relativa all'ordine del giorno dell'Assemblea del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica deve essere resa disponibile dal GAL Area Grecanica, sulla pagina dedicata al Partenariato Pubblico-Privato del Sito Web del GAL Area Grecanica (www.galareagrecanica.it), almeno tre giorni prima della seduta dell'Assemblea del Partenariato, per la visione da parte dei componenti.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica sono assunte, per quanto possibile, senza votazione con il metodo del consenso ricercando una posizione condivisibile da tutti i partecipanti, ovvero con l'approvazione del 50% dei presenti.
8. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea del Partenariato Pubblico-Privato per lo Sviluppo Locale Partecipativo dell'Area Grecanica sono pubblicate sulla pagina dedicata al Partenariato Pubblico-Privato del Sito Web del GAL Area Grecanica (www.galareagrecanica.it).
9. Le spese per la partecipazione alle riunioni sono a carico dei componenti dell'Assemblea del Partenariato di Progetto.

ARTICOLO 8 - COMPITI DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LO SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO DELL'AREA GRECANICA

1. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di garantire un'efficace azione di coordinamento nella fase di predisposizione, elaborazione, presentazione e negoziazione del Progetto Integrato nonché di agire da referente del Partenariato di Progetto per l'Amministrazione Regionale, il Tavolo di Partenariato Provinciale e il Tavolo di Partenariato Regionale.
2. Il Comitato promuove, coordina e sintetizza apporti, contributi e prese di posizione dei singoli Soggetti costituenti il Partenariato di Progetto, raccolti nell'ambito di momenti di discussione aperti e partecipati. Queste attività sono finalizzate alla elaborazione della proposta di Progetto Integrato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Partenariato di Progetto ed in particolare alla:
 - definizione degli obiettivi generali e specifici, della strategia e dei risultati attesi del Progetto Integrato;

- definizione delle singole operazioni del Progetto Integrato;
 - definizione degli impegni che ciascun Soggetto assume per assicurare efficacia, qualità e capacità di impatto (in termini di sviluppo e coesione), alla proposta di Progetto Integrato.
3. Il Comitato di Coordinamento, per la predisposizione del Progetto Integrato, opera in continuo coordinamento con il Gruppo Tecnico Regionale _____ e con il Laboratorio Territoriale di Progettazione della Provincia di _____,

ARTICOLO 9 - IMPEGNI E COMPITI DEL GAL AREA GRECANICA

1. Il GAL Area Grecanica, che ha i requisiti previsti dagli artt. 32-34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si impegna a:
- apportare le necessarie modifiche dello Statuto, ovvero della forma giuridica, per garantire il principio della "porta aperta" per la partecipazione alla compagine sociale di nuovi soci individuati tra i Partner del Partenariato Pubblico-Privato;
 - apportare le necessarie modifiche dello Statuto per adeguare l'oggetto sociale alle finalità delle Strategie di Sviluppo Locale Partecipativo;
 - apportare le necessarie modifiche dello Statuto per adeguare le modalità operative di gestione (assunzione delle decisioni, organizzazione e gestione delle attività, etc.) ai principi di trasparenza, rispetto della normativa in materia di concorrenza, prevenzione dei conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente e dalle specifiche linee guida della Commissione Europea, dello Stato Italiano e delle Regione Calabria.
2. Il GAL Area Grecanica si impegna a dotarsi, attraverso procedure di evidenza pubblica, di una struttura tecnico-amministrativa con un adeguato organigramma coerente e strutturato, sotto il profilo organizzativo, operativo e funzionale, che preveda:
- la dotazione di personale qualificato ed esperto, in grado di garantire l'elaborazione e l'attuazione della strategia e la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate;
 - la composizione e la quantità delle figure previste dall'organigramma proporzionata alla complessità della Strategia e del Piano di Azione Locale;
 - standard organizzativi ed operativi orientati alla valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività ed in grado comunque di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria azione.
3. Il GAL Area Grecanica abbia un Organo decisionale in cui siano rappresentati le seguenti componenti senza che nessuna delle stesse abbia la maggioranza sulle altre due:
- Istituzioni Pubbliche;
 - Soggetti Economici (Imprese, Consorzi di Imprese, Associazioni di Imprese);
 - Associazioni dei Cittadini (Associazioni Culturali, Associazioni Sociali, etc.).

4. Il GAL Area Grecanica attiverà una contabilità separata e un conto corrente dedicato a tutte le operazioni finanziarie a valere unicamente sulla Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020.
5. Il GAL Area Grecanica è dotato di un Sito Web (www.gaareagrecanica.it) dedicato e specificatamente realizzato per fornire tutte le principali informazioni relative:
 - alle opportunità offerte dall'attuazione della Strategia e del Piano di Azione Locale dell'Area Grecanica;
 - alla vita interna del Partenariato;
 - alle iniziative di animazione;
 - ai progetti di cooperazione.
6. Il GAL Area Grecanica abbia i compiti di supporto tecnico e gestionale al Partenariato Pubblico-Privato per la Definizione e l'Attuazione della Strategia e del Piano di Azione Locale.
7. Il GAL Area Grecanica, per poter attuare la Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo e il relativo Piani di Azione Locale, deve assumersi una serie di impegni previsti dalle normative vigenti e cogenti in materia di amministrazione e gestione di fondi pubblici, da sottoscrivere all'atto di stipula della convenzione con la Regione Calabria. Gli impegni dovranno essere assunti per tutta la durata del periodo di programmazione (2014-2020). Il GAL Area Grecanica, essendo un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati ed essendo un organismo a partecipazione pubblica che svolge prevalentemente funzioni pubbliche, deve attenersi alle norme di seguito riportate nello svolgimento delle proprie attività:
 - a) Norme in materia di contratti pubblici: nello svolgere la propria attività contrattuale il GAL Area Grecanica deve seguire i dettami del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ("Nuovo Codice degli Appalti" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
 - b) Norme in materia di trasparenza e concorrenza: in merito al reclutamento del personale operativo (direttore, dipendenti e collaboratori) il GAL Area Grecanica deve seguire i principi contenuti nel D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.). Il GAL Area Grecanica non è un ente pubblico e pertanto non è strettamente vincolato a indire procedure concorsuali tipiche di una pubblica amministrazione; essendo però un organismo a partecipazione pubblica e svolgendo prevalentemente funzioni pubbliche, i principi ispiratori nell'attività di selezione del personale dovranno perseguire gli obiettivi della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione, in particolare secondo quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., art.35.

- c) Norme in materia di incompatibilità: in merito all'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, il GAL Area Grecanica deve seguire i principi contenuti nel D. Lgs. 39/2013 e s.m.i. (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.) e pertanto dovrà far compilare a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, agli eventuali revisori dei conti e sindaci, al direttore (se rientrante nei casi normati dal D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.), una dichiarazione annuale di inconferibilità e incompatibilità.
- d) Norme in materia di antimafia: nei casi previsti dalle norme vigenti il GAL Area Grecanica deve svolgere le attività ed i controlli previsti dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.).
- e) Norme in materia di anticorruzione: il GAL Area Grecanica deve dotarsi di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione/protocollo di trasparenza, come previsto dalla normativa di riferimento, L. 190/2012 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e D Lgs. 33/2013 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
- f) Norme in materia di pubblicità e trasparenza: essendo il GAL Area Grecanica un organismo di diritto privato a partecipazione pubblica, è tenuto a rispettare quanto previsto dal D Lgs. 33/2013 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
8. Il GAL Area Grecanica, in particolare, si impegna a rispettare i seguenti elementi minimi come individuati nell'Allegato 1 della Determinazione n. 8 del 17/06/2015 dell'A.N.A.C. (Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici):
- a) **Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013).**
- L'obbligo di trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, si considera assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti.
- b) **Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013).**

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, le società e gli enti pubblicano i compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali conferiti in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o l'ente non provveda ad identificare chiaramente, nell'ambito della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative deve essere indicato il compenso da ciascuno di essi percepito.

c) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013).

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, le società e gli enti pubblicano i compensi relativi agli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o l'ente non provveda ad identificare e distinguere chiaramente le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, deve essere indicato il compenso percepito da ciascun consulente o collaboratore.

d) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva - avviso, criteri di selezione - e all'esito della stessa. Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l'obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e ai criteri di selezione per le società a cui si applica l'art. 18, co. 1, del citato decreto legge.

e) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Si ricorda, infine, che in virtù del principio di trasparenza quale "accessibilità totale", come ribadito dal d.lgs. 33/2013, è auspicabile che le società e gli enti, nell'esercizio della propria discrezionalità e in relazione all'attività di pubblico interesse svolta, pubblichino sui propri siti istituzionali dati "ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. In particolare si segnalano alcuni dati che si ritiene necessario pubblicare sul sito internet del GAL Area Grecanica, al fine di assicurare la necessaria informazione, comunicazione e pubblicità:

- Organigramma: personale e collaboratori.
- Organizzazione/Organi di indirizzo politico: struttura del consiglio di amministrazione.

- Provvedimenti ed atti adottati, anche riguardo gli affidamenti di lavori, servizi e consulenze.
- Un rapporto annuale riguardo le attività in essere, quelle svolte ed i relativi risultati a valere sul PSR.
- Piano Triennale/ Protocollo di trasparenza per la Prevenzione della Corruzione.
- Sovvenzioni, contributi e sussidi: le modalità di pubblicazione di questa sezione verranno fornite non appena saranno identificati i meccanismi procedurali più efficienti.
- Dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità (D Lgs.39/2013 e s.m.i.).

ARTICOLO 10 - PRESCRIZIONI IN ORDINE AI CONFLITTI DI INTERESSE

1. Il Partenariato Pubblico-Privato e il GAL Area Grecanica devono evitare che i Partner con un interesse diretto ai progetti partecipino alle decisioni sulla loro approvazione. Il controllo del processo decisionale da parte dei Partner può costituire un rischio reale per la selezione e la realizzazione dei progetti di sviluppo locale. D'altra parte i Partner più attivi e dinamici della comunità spesso sono anche quelli con il maggior numero di idee e risorse per i progetti e la loro esclusione può privare il Partenariato Pubblico-Privato di energia e leadership.
2. I Partner del Partenariato Pubblico-Privato, per evitare potenziali situazioni di conflitti di interessi, devono dichiarare il proprio interesse per i progetti e non debbano partecipare a decisioni che li riguardano direttamente. È necessario inoltre tenere un registro degli interessi dei membri dell'Organo decisionale del GAL Area Grecanica, per documentare qualsiasi collegamento esistente tra gli stessi e qualsiasi progetto e/o beneficiario.
3. Il GAL Area Grecanica definirà le procedure utilizzate per evitare i conflitti di interessi in modo coerente con i seguenti indirizzi:
 - le procedure di selezione (Bandi di Gara, Avvisi Pubblici) dei progetti devono essere trasparenti e non discriminatorie e devono stabilire il processo decisionale e i criteri di ammissibilità e valutazione da adottare;
 - la sequenza degli eventi e le persone coinvolte in ciascuna fase nelle procedure di selezione dei progetti devono essere identificati chiaramente per garantire un'adeguata separazione delle responsabilità tra i diversi elementi del processo. Per rappresentare chiaramente queste fasi è utile ricorrere a un diagramma di flusso/pista di controllo;
 - le procedure di selezione devono stabilire modalità di ricorso chiare e semplici.
4. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL Area Grecanica, non potrà:
 - a) beneficiare dei contributi erogabili direttamente e/o indirettamente dal GAL Area Grecanica nell'ambito del Piano di Azione Locale 2014- 2020 e di altri Programmi, Piani e Progetti cofinanziati con risorse pubbliche.

- b) essere fornitore di beni e servizi al GAL Area Grecanica nell'ambito del Piano di Azione Locale 2014- 2020 e di altri Programmi, Piani e Progetti cofinanziati con risorse pubbliche.
5. Nel caso in cui un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio del GAL Area Grecanica, assuma la carica di amministratore del GAL Area Grecanica, né il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno:
- a) beneficiare dei contributi erogabili direttamente e/o indirettamente dal GAL Area Grecanica nell'ambito del Piano di Azione Locale 2014- 2020 e di altri Programmi, Piani e Progetti cofinanziati con risorse pubbliche.
- b) essere fornitore di beni e servizi al GAL Area Grecanica nell'ambito del Piano di Azione Locale 2014- 2020 e di altri Programmi, Piani e Progetti cofinanziati con risorse pubbliche.
6. Nel caso in cui un rappresentante dell'organo decisionale del GAL Area Grecanica abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL Area Grecanica, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.
7. Il GAL Area Grecanica potrà finanziare progetti da realizzare direttamente (a titolarità diretta) a condizione che:
- il Partenariato Pubblico-Privato sia il promotore dei progetti;
 - la scelta dei progetti sia realizzata attraverso una procedura chiara e trasparente a dimostrazione che essi contribuiscono alla Strategia di Sviluppo Locale e hanno il sostegno generale della Comunità.
8. Il Partenariato Pubblico-Privato e il GAL Area Grecanica, applicando i principi e le regole di cui ai precedenti commi, possono garantire una duplice responsabilità:
- Esterna, nei confronti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Pagatori e di Controllo;
 - interna nei confronti della Comunità locale.

ARTICOLO 11 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO

1. I Soggetti sottoscrittori convengono che il presente Accordo di Partenariato avrà validità dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2022, data di conclusione prevista delle procedure della Programmazione 2014-2020.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non specificato nel presente Accordo di Partenariato, si applica per quanto compatibile la normativa vigente in materia.

Data _____



I SOTTOSCRITTORI

Soggetti Sottoscrittori

Firme

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.